

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A

Il Consiglio Federale

- Tenuto conto di quanto disposto per i ripescaggi in ambito professionistico per la stagione sportiva 2011/2012, dai Comunicati Ufficiali n. 159/A del 29 aprile 2011 e n. 172/A del 20 maggio 2011;
- attesa la necessità di stabilire il termine perentorio entro il quale le società interessate all'eventuale ripescaggio in Prima Divisione 2011/2012 devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Prima Divisione;
- visto il C.U. n. 172/A del 20 maggio 2011, con il quale si è tra l'altro stabilito che le società aspiranti al ripescaggio devono prestare, a favore della FIGC, una fideiussione bancaria a prima richiesta, a garanzia del pagamento degli emolumenti dovuti nella stagione 2011/2012 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché versare un contributo straordinario a favore della FIGC;
- preso atto dei criteri e delle procedure di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2011/2012 previsti dal citato Comunicati Ufficiali n. 172/A del 20 maggio 2011;
- - visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale ripescaggio al Campionato di Prima Divisione 2011/2012 dovranno documentare, entro il **29 luglio 2011, ore 19:00**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato previsti dal Sistema delle Licenze di cui Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal 178/A del 9 giugno 2011, e presentare entro il suddetto termine perentorio del **29 luglio 2011, ore 19:00**, apposita domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed alla F.I.G.C. corredata:

- dalla tassa d'iscrizione per il Campionato di Prima Divisione;
- dalla documentazione, prevista dal Titolo I, parag. III, lett. C) punto 7) e parag. V, punto 1), nonché dal Titolo II del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Divisione;

- dalla fideiussione bancaria a prima richiesta, secondo il modello allegato sub A), a favore della FIGC di euro 600.000,00 (seicentomila/00) a garanzia del pagamento degli emolumenti dovuti nella stagione 2011/2012 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- da un assegno circolare intestato alla FIGC di euro 200.000,00 (duecentomila/00) a titolo di contributo straordinario.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II del Comunicato Ufficiale n. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali entro il termine del **2 agosto 2011**.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

Alla  
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)  
Via G. Allegri, n. 14  
00198 Roma

e p.c. Alla  
Banca Nazionale del Lavoro  
Sportello CONI  
Via Costantino Nigro, n° 15  
Roma

### GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagarVi immediatamente alla vostra prima richiesta scritta, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro 600.000,00 (seicentocentomila/00), dovuta dalla Società \_\_\_\_\_ ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo a titolo di emolumenti per la stagione 2011/2012.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta società ai soggetti sopraindicati.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 ottobre 2012 con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche per iscritto, da spedirsi entro il predetto termine dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed il pagamento potrà essere effettuato anche tramite la Banca in indirizzo, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve esserci restituito dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le Vostre richieste siano state da noi integralmente soddisfatte.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 cod. civ., atteso che potrete, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che sia da noi possibile opporre le eccezioni sollevabili da debitore garantito.

La sottoscritta Banca si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno da noi corrisposti gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96.

Prendiamo, infine, atto che per qualsiasi controversia comunque inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

---

*Per le finalità di cui all'art. 1341 cod.civ. dichiariamo di approvare espressamente:*

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 cod.civ., se ed in quanto invocabili;*
  - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
  - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
  - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Roma*
-